




COMUNE DI ARBOREA

(Provincia di Oristano)

Viale Omodeo 5, C.A.P. 09092 - Tel. 0783/80331 - Fax 801449
Cod. Fisc. 8000455 095 2 - P. I.V.A. 0035755 095 3



- *Approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 30 gennaio 1992.*
- *Modificato con deliberazione C.C. n.90 del 5 agosto 1997.*
- *Annulato parzialmente con provv. Co. Re. Co. prot. 4894/01/97.*
- *Modificato con deliberazione C.C. n° 142 del 22.12.1997 esecutiva ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38.*
- *Modificato con deliberazione C.C. n° 45 del 22.11.1999 annullata parzialmente con provvedimento Co.Re.Co. n° 004948 seduta del 11.01.2000.*
- *Modificato con deliberazione C.C. n° 1 del 14.03.2000 esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38.*
- *Modificato con deliberazione C.C. n° 51 del 06.07.2001 esecutiva con provv. Co. Re. Co. prot. 002598/037/2001.*
- *Modificato con deliberazione C.C. n° 06 del 23.02.2004 in pubblicazione all'albo pretorio dal 01.03.2004 al 31.03.2004.*
- *Modificato con deliberazione del C.C. n° 60 del 29.10.2015 in pubblicazione all'albo pretorio dal 05.11.2015 al 20.11.2015, pubblicazione n. 1309/2015.*

Testo coordinato

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

CONTENUTO

1. Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune di Arborea ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti ed atti amministrativi,

Art. 2

2. ELEMENTI COSTITUTIVI

1. Il Comune di ARBOREA è un ente autonomo territoriale che rappresenta la propria comunità insediata nel territorio risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica e comprende anche le borgate di Linnas - Luri - Torrevecchia - Pompongias - S'Ungroni - Centro 1 Sassu - Centro 2 Sassu.

Art. 3

SEDE - STEMMA - GONFALONE

1. La sede legale è situata nel palazzo comunale in Arborea - Centro dove di norma si riuniscono gli organi di governo salvo esigenze eccezionali o particolari che suggeriscono di tenere la riunione in altra sede.

2. Emblema raffigurativo del Comune di Arborea è lo stemma riconosciuto con provvedimento in data 19 Giugno 1958 dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel libro araldico degli enti locali di seguito descritto.

3. Lo stemma ha la comune forma di uno scudo, dominato dalla corona della repubblica Italiana, sorretto da una bordatura a nastro con il motto "De limo fertilis resurgo". Esso si compone di due parti, di cui la prima, in basso, indica la posizione geografica del Comune, nel Golfo di Oristano e specchio mare antistante, nonché lo stato squallido, impervio, desertico dell'originaria plaga con più di quaranta tra paludi grandi e piccole, oltre a numerose pozzanghere. La seconda parte, in alto, staccata dalla prima con bordura rettangolare, in giallo, che circonda l'intero scudo, su sfondo azzurro, indica il miracolo della redenzione e trasformazione della palude, tra cui spicca il

campanile della Chiesa con la scritta "Resurgo" sul frontale. Le spighe tra cui domina il campanile testimoniano la fertilità della nuova terra bonificata.

4. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche ricorrenze è il Gonfalone sul quale campeggia lo stemma. Il Gonfalone deve essere sempre accompagnato dal Sindaco o da un Assessore.

5. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 4

LEGGE FONDAMENTALE

1. Nel corso delle norme seguenti il richiamo alla "legge fondamentale" è sempre riferito al "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

FINALITA'

1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte politiche della comunità, le cui funzioni siano attribuite al comune direttamente o per delega.

Art. 6

TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 7

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 8

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge fondamentale.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento che dovrà prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni, alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 9

ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai bisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica e edilizia con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 10

SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato produttivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura e dell'artigianato; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici ricettivi.

4. Promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 11

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5, della legge fondamentale, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Art. 12

PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 8 della legge fondamentale. Assicura le condizioni di pari opportunità e promuove, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi in tutti gli organi collegiali del Comune, degli enti, aziende e istituzioni dipendenti.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tale fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali.

Art. 13
SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende speciali;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

SEZIONE I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14
IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ciascun consigliere rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, secondo le proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

3. Il consigliere comunale nell'espletamento del mandato è assicurato contro i danni al patrimonio pubblico e da quanto deliberato dal Consiglio comunale.

4. Nel caso di chiamata in giudizio degli amministratori, per fatti inerenti il loro mandato, il Comune provvede al ristoro delle spese sostenute per la difesa, quando il procedimento penale si sia concluso con la formula assolutoria piena.

Art. 15
DOVERI DEL CONSIGLIERE E
DECADENZA

1. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza dei consiglieri è pronunciata dal Consiglio comunale nei casi e con le formalità stabilite dalla legge.

Art. 16
POTERI DEI CONSIGLIERI

1. Il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti da esso dipendenti tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato.

2. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale formulando interrogazioni, interpellanze e mozioni. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati, rispondono nella prima riunione utile del Consiglio comunale alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione o altra istanza di sindacato ispettivo può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, il Sindaco o gli assessori da esso delegati sono tenuti a rispondere entro i successivi trenta giorni. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore da esso delegato alla fine della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

4. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.

5. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti, per quanto non previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

6. Con le modalità e nei casi previsti dalle Leggi vigenti i consiglieri in carica al Comune possono fare sottoporre al controllo le deliberazioni della Giunta.

Art. 17
DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni del consigliere, ai sensi dell'**art. 38, comma 8 del D. Lgs. 267/00.**, devono essere indirizzate al Consiglio, presentate per iscritto, e devono essere assunte

immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere, entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, alla relativa surrogazione.

Art. 18
CONSIGLIERE ANZIANO E GRUPPI
CONSILIARI

1. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato nella consultazione elettorale, esclusi il Sindaco neo eletto e i candidati alla carica di Sindaco eletti consiglieri, la più alta cifra individuale, la quale va calcolata sommando ai voti di lista i voti di preferenza ottenuti. A parità di voti prevale il più anziano di età, a parità di età si procederà a sorteggio.

2. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle proprie funzioni, idonee strutture tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi. Le forme e i modi per l'esercizio delle funzioni sono disciplinati dal regolamento.

3. Le funzioni e le competenze dei capigruppo sono disciplinati dal regolamento.

4. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Sindaco nell'esercizio della funzione di presidente delle adunanze consiliari, concorre alla programmazione delle riunioni e assicura lo svolgimento dei lavori consiliari.

Art. 19
IL CONSIGLIO COMUNALE. POTERI.

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione. È dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Adempie alle funzioni ed alle competenze specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 20
IL CONSIGLIO COMUNALE. FUNZIONE
DI INDIRIZZO.

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo

politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, informazione e legalità, al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 21
FUNZIONE DI CONTROLLO POLITICO-
AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio esercita il controllo amministrativo attribuitogli dal comma 1° dell'art. 42 del D. Lgs. 267/00. Le modalità di controllo sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti sulle attività degli organi e degli uffici del Comune, nonché delle Istituzioni e aziende speciali, gestioni convenzionate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. E' previsto inoltre un controllo politico attraverso un dibattito in seduta pubblica secondo le modalità previste dal D.L.vo 267/00, alle scadenze previste dal Regolamento di contabilità, sullo stato di attuazione dei piani e dei programmi approvati dal Consiglio.

Art. 22
PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, alla surrogazione dei consiglieri nei confronti dei quali sussistano condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge.

2. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta. La seduta deve aver luogo entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede il prefetto in via sostitutiva.

3. La seduta è pubblica, la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

4. Per la validità delle adunanze e deliberazioni si applicano le norme previste nell'art. 23 del presente Statuto.

5. Non si fa luogo all'esame dei successivi punti all'ordine del giorno se non dopo aver proceduto alla convalida degli eletti.

Art. 23
SEDUTE, CONVOCAZIONI E NUMERO
LEGALE

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge normalmente in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. La sessione ordinaria è riservata obbligatoriamente all'approvazione di: linee programmatiche di mandato, bilancio di previsione e relazione previsionale e programmatica, rendiconto di gestione, provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell'**art. 193 del D.Lgs.267/00**.

3. Le convocazioni sono disposte dal Sindaco, il quale stabilisce, inoltre, l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione, fatto salvo il diritto riservato ad un quinto dei consiglieri in carica dall'art. 39, comma 2 della legge fondamentale e l'iniziativa della Giunta.

4. L'avviso di convocazione, comprensivo dell'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e inviato al domicilio di ciascun consigliere secondo le modalità e termini stabiliti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.

5. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 24
PUBBLICITÀ' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. La legge stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 25
DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese. La scelta del tipo di votazione palese è effettuata di volta in volta dal Sindaco.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 26

REGOLAMENTO INTERNO

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute. Il regolamento disciplina altresì le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Art. 27
CONSIGLIERI RAPPRESENTANTI DEL
CONSIGLIO COMUNALE PRESSO
ENTI LOCALI SOVRACOMUNALI.

1. Il Consigliere eletto in rappresentanza del Consiglio Comunale, nei casi previsti dalla legge, presso Enti locali sovracomunali riferisce con cadenze semestrali al Consiglio sulla propria attività mediante apposita relazione. La relazione è presentata al Sindaco e ai consiglieri per la successiva discussione al Consiglio comunale.

2. Può essere revocato con deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La seduta è pubblica e deve aver luogo dopo il decorso del termine di quindici giorni dalla notificazione agli interessati della proposta di revoca, eseguita nelle forme di legge. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 28
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Oltre alle Commissioni previste da leggi e regolamenti statali e regionali, sono istituite le seguenti Commissioni permanenti: Commissione Statuto e Regolamenti, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Spettacolo, Turismo; Traffico e Viabilità; Assetto del Territorio, Urbanistica; Agricoltura, Ambiente, Faunistica. Il Consiglio Comunale può istituire ulteriori Commissioni permanenti o temporanee composte con criterio proporzionale, assicurando, la presenza, in esse, con diritto di

voto, di almeno un rappresentante per ogni Gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle commissioni, sono stabilite con apposito regolamento. Nessuno dei due sessi ai sensi dell'**art. 6 comma 3 del D. Lgs. 267/00**, può essere rappresentato, ove possibile, in misura superiore di 2/3 rispetto all'altro.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio comunale al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

6. Compito delle commissioni temporanee è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale, individuate dal Consiglio comunale.

Art. 29 COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali di controllo o di garanzia, per esperire indagini conoscitive ed inchieste. In tal caso la presidenza delle commissioni consiliari è attribuita alle opposizioni consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del precedente art. 28.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati limiti e procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da 1/5 dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

SEZIONE II LA GIUNTA COMUNALE NOMINA-REVOCA

Art. 30

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei Assessori nominati dallo stesso.

2. Possono essere nominati Assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso di particolari competenze ed esperienze nel campo sociale, culturale, giuridico ed economico e dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. La presenza degli Assessori di cui al comma 2 non modifica il numero di Assessori componenti la Giunta di cui al comma 1.

4. Il numero degli Assessori extra consiliari non può eccedere il numero di due.

5. Nessuno dei due sessi ai sensi dell'**art. 6 comma 3 del D. Lgs. 267/00**, può essere rappresentato, ove possibile, in misura superiore di 2/3 rispetto all'altro.

Art. 31 SINDACO - ASSESSORI - LINEE PROGRAMMATICHE.

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo Consiglio

2. Il Sindaco nomina i componenti la Giunta, tra cui un vice Sindaco, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti. Nella medesima seduta, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Sulle linee programmatiche i singoli consiglieri possono presentare, nei successivi 10 giorni, emendamenti e proposte migliorative. Il Consiglio nella seduta successiva discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Art. 32 INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini sino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 33
SOSTITUZIONI

1. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, di impedimento temporaneo nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

2. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore il Sindaco procede alla nomina di un nuovo assessore e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva.

Art. 34
DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI

1. Nel caso di dimissioni dei componenti della Giunta Comunale il Sindaco procede alla loro sostituzione con nuove nomine. Si applica l'art. 33 del presente Statuto.

Art. 35
REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. L'Assessore può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco.

2. Nella prima seduta immediatamente successiva alla revoca il Sindaco comunica al Consiglio il nominativo dell'Assessore sostituito.

Art. 36
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata nelle forme previste per la convocazione del Consiglio Comunale agli interessati.

6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale entro il termine previsto dal 5° comma, vi provvede il vice Sindaco, nel rispetto del termine di cui al comma suddetto e con la procedura di cui all'art. 23 dello Statuto.

7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione e alla votazione.

8. Se la mozione viene approvata l'autorità competente procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ATTRIBUZIONI. FUNZIONAMENTO

Art. 37
ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità politiche e quelle gestionali ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti politici dei loro assessorati.

4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco con la nomina della Giunta.

5. In mancanza del Sindaco o del vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

6. Le attribuzioni e i compiti di cui ai precedenti commi 4 e 5, possono essere modificate con provvedimento motivato del Sindaco.

7. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.

Art. 38
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune. Collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Compie tutti gli atti di amministrazione attribuitigli dalla normativa vigente e che non sono riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio Comunale, al Sindaco ed agli organi burocratici del Comune. È altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.

3. Riferisce al Consiglio della propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo e alle scadenze indicate dall'art. 21 del presente statuto.

Art. 39

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta Comunale è convocata almeno una volta la settimana o secondo le esigenze ed è presieduta dal Sindaco. Le proposte di deliberazione devono essere depositate presso l'Ufficio di Segreteria almeno 24 ore prima della seduta.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Alle sedute della Giunta partecipa, se richiesto, senza diritto di voto, il revisore dei conti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della stessa.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori in carica, nel numero fissato dall'art. 30 del presente statuto.

SEZIONE III IL SINDACO

Art. 40 SINDACO

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

3. La legge disciplina le modalità di elezione, i casi ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza, e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 41

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco determinano la cessazione dalla carica dell'intera Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio [...].

3. Entro quindici giorni dalla presentazione delle dimissioni il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per la comunicazione delle stesse. In caso di mancata convocazione vi provvede il vice Sindaco secondo i termini e la procedura previsti dall'art. 23 del presente Statuto.

4. La Giunta e il Consiglio Comunale restano in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.

5. In caso di scioglimento per qualsiasi causa del Consiglio le funzioni del Sindaco, sono svolte dal vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.

Art. 42

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:

- a. ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b. ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c. coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- e. può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale attribuito alla sua competenza;
- f. convoca i comizi per i referendum consultivi;
- g. adotta le ordinanze di sua competenza;
- h. [...];
- i. [...];
- j. [...];
- k. coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio

Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

- l. in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, [...];
- m. fa pervenire agli uffici del Segretario comunale l'atto di dimissioni;
- n. nomina e revoca il Segretario comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente e impartisce allo stesso le direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- o. attribuisce e revoca le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale qualora non si ricorra alla nomina in forma consortile ai sensi del **D. lgs. 267/00**;
- p. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'**109 e 110 del D. Lgs. 267/00** e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;

Art. 43

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:
 - a. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

- b. promuove direttamente o, avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 44

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:
 - a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri assegnati o dalla Giunta, provvede alla convocazione entro il termine di venti giorni;
 - b. esercita nei limiti previsti dalle leggi, i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, quando li presiede, negli organismi pubblici di partecipazione popolare;
 - c. propone argomenti da trattare, dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
 - d. ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori o a Consiglieri comunali. L'atto di delegazione specifica i poteri, le modalità di esercizio e le responsabilità dei delegati i quali sono tenuti a presentare annualmente, una relazione al Sindaco;
 - e. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
 - f. procede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco membro di diritto in seno al Consiglio di Enti locali sovracomunali, aziende speciali o altre istituzioni può farsi sostituire da un consigliere comunale suo delegato. La delega può essere revocata in qualsiasi momento il Sindaco lo ritenga opportuno;

Art. 45

VICE SINDACO

1. Il Sindaco nomina tra i componenti la Giunta, un Vice Sindaco, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Vice Sindaco è l'Assessore che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Gli Assessori in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

2. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 46

DELEGATI NELLE BORGATE E NELLE FRAZIONI

1. Nelle borgate il Sindaco può delegare le sue funzioni in ordine di preferenza, ad un Assessore, ad un Consigliere, possibilmente residente nelle borgate.

2. L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati, i quali sono tenuti a presentare annualmente, una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni e di essa viene data comunicazione al Consiglio Comunale.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

SEZIONE I UFFICI

Art. 47

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici che la esercitano secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.

2. Per la realizzazione e l'attuazione degli obiettivi dell'ente definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici i Responsabili degli

uffici esercitano le competenze attribuite **dai commi 2° e 3°, dell'art. 107 del D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;**

3. Agli stessi organi sono affidate inoltre le attribuzioni previste dalle norme vigenti, dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di cui all'**art. 48** della legge fondamentale.

Art. 48

IL SEGRETARIO COMUNALE - ATTRIBUZIONI GESTIONALI

1. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dalla Legge, dal presente Statuto o da Regolamenti comunali ad organi elettivi o ai Responsabili degli Uffici o Servizi. Egli agisce attraverso atti formali (Determinazioni) da pubblicare in copia all'Albo Pretorio dell'Ente secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente per le deliberazioni degli organi collegiali.

3. Al segretario possono essere attribuiti inoltre i seguenti compiti:

a. svolgimento delle funzioni di Direttore Generale su incarico del Sindaco ai sensi dell'**art. 108, comma 4, della legge fondamentale,**

b. la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'**art.197 comma 2°, lett. a) del D.Lgs.vo 267/00;**

c. la proposta di Piano Esecutivo di Gestione di cui all'**art. 169 D.Lgs.vo 267/00** nonché la predisposizione di programmi di attuazione mediante attribuzione delle risorse ai responsabili degli Uffici e/o servizi ai sensi dell'**art. 177 del predetto decreto,**

d. predisposizione di relazioni, progettazioni di carattere organizzativo generale, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

e. adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, non espressamente riservati

- dalla Legge o dal presente Statuto agli organi istituzionali del Comune e per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- f. individuazione, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, del settore che deve curare l'istruttoria ed ogni altro adempimento procedurale.
 - g. verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - h. ogni altra funzione attribuitagli secondo le modalità del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi.
 - i. Al segretario compete inoltre il potere di proposta nei confronti della Giunta comunale.

Art. 49

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri e ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico, al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli consiglieri ed ai Responsabili degli Uffici.
3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge in ordine alla conformità delle proposte di provvedimenti deliberativi ai principi posti dall'ordinamento giuridico affinché l'azione dell'Ente sia svolta in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 50

ATTRIBUZIONI DI SOPRINTENDENZA, DIREZIONE E COORDINAMENTO

1. il Segretario comunale esercita funzioni di sovrintendenza, impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

Art. 51

ATTRIBUZIONI DI LEGALITÀ E GARANZIA

1. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute degli organi collegiali e ne cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge o dai regolamenti.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e di sfiducia.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato di controllo e/o al Difensore Civico comunale ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti ed atti dell'ente.

6. Verifica la regolarità e approva i verbali e gli atti conclusivi dei procedimenti riguardanti pubblici incanti e pubblici concorsi nonché tutti gli atti finali per i quali si rende necessaria una verifica sulla regolarità tecnico - amministrativa dei relativi procedimenti.

Art. 52

VICESEGRETARIO

1. L'impiegato con qualifica apicale dell'Ufficio di Segreteria, in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dalla legge per l'accesso alla carriera di Segretario comunale, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, è chiamato a svolgere nei casi di vacanza, assenza, impedimento, funzioni vicarie e/o ausiliarie del Segretario comunale con le modalità e procedure previste dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi.

2. Il Vicesegretario svolge altresì funzioni di supporto al Segretario comunale e di coordinamento e direzione del settore amministrativo e AA. GG. dell'Ente.

Art. 53

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a. organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivo o per programmi;

- b. analisi ed individuazione delle produttività e carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

- c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il Regolamento comunale individua forme e modalità organizzazione e di gestione della struttura interna.

3. Per obiettivi determinati il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne con convenzioni a termine.

Art. 54 STRUTTURA

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti anche ad aree diverse collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi, allo Statuto ed ai contratti collettivi di lavoro del comparto.

4. Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi, nel rispetto della normativa vigente disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativa e funzionale e modalità di funzionamento;
- b) dotazioni organiche;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

Art. 54 bis INCARICHI A CONTRATTO

1. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per gravi motivi può procedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici mediante contratto a tempo determinato ex art 110, comma 1, del TUEL, in osservanza delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

2. Con le stesse modalità, sussistendone i presupposti, può attivare incarichi di alta specializzazione.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato.

SEZIONE II SERVIZI COMUNALI

Art. 55

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA INDUSTRIALE

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale mediante affidamento diretto a:

2. istituzioni;

3. aziende speciali, anche consortili;

4. società di capitali costituite o partecipate dal Comune, regolate dal codice civile. Il Comune ha diritto di nominare propri rappresentanti amministratori, dirigenti o sindaci nelle società di cui all'art. 113 bis del D. Lgs. 267/00 o comunque costituite per scopi connessi alla realizzazione dei propri compiti istituzionali nelle quali ha partecipazione nel capitale sociale. Il numero degli amministratori, dirigenti o sindaci e i relativi incarichi sono, per ciascuna società, stabiliti nell'atto costitutivo e nello statuto. Per le nomine suddette vige la deroga stabilita dall'art. 5, della legge 23.04.1981, n. 154.

5. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

6. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate.

7. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

8. Appositi regolamenti disciplineranno le forme di gestione prescelta.

9. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 55 bis

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA INDUSTRIALE

1. Il presente articolo si applica ai servizi pubblici di rilevanza industriale.

2. Il Comune non può cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 9.

3. Appositi regolamenti stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali il Comune, in forma singola o associata con altri enti locali, si avvale:

- a. di società di capitali, appositamente costituite, con la partecipazione maggioritaria del Comune, in forma singola o associata;
- b. di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.

5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo quanto previsto nei regolamenti comunali, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono altresì esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. I rapporti tra il Comune e le società preposte alla gestione e all'erogazione dei servizi sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, i quali dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

8. Il Comune può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti

sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

9. Il Comune, in forma singola o associata, può conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detiene la maggioranza che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone.

SEZIONE III CONTROLLO INTERNO

Art. 56 IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a uno, il Revisore dei conti, prescelto in conformità a quanto dispone l'art. 234 e ss. della legge fondamentale.

2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, all'incarico.

3. Il revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità indicate dalla legge e dal Regolamento di contabilità dell'Ente.

4. Per l'esercizio delle proprie funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Il revisore dei conti adempie il proprio dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle proprie attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione nell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

6. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 57 IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio secondo le modalità procedure previste dal

D.L.vo 267/00 e successive modifiche. e integrazioni e dal Regolamento comunale di contabilità

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

TITOLO III ORDINAMENTO FUNZIONALE

SEZIONE I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 58 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 59 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 60 CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Art. 61 CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 61 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quanto si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una plurima di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 62 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. La promozione della conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate e la conclusione di accordi di programma secondo le modalità dell'art. 34 della legge fondamentale, costituiscono un modo ordinario per il comune di affrontare la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento di proprio interesse che richiedano, tuttavia, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri enti pubblici.

2. Compete al Sindaco l'iniziativa di promuovere la conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, sia stata l'opera considerata in atti fondamentali del Consiglio ovvero venuta in evidenza nella formazione dell'attività propositiva della Giunta.

3. L'accordo non può essere sottoscritto dal Sindaco se non previa deliberazione della Giunta Municipale qualora l'opera o l'attività siano state previste in atti fondamentali del Consiglio. Comunque, quando l'accordo comporti variazioni di strumenti urbanistici, il suo schema deve essere sottoposto in via d'urgenza al Consiglio Comunale affinché autorizzi il Sindaco alla firma. Soltanto in caso di

estrema e motivata urgenza il Sindaco potrà procedere di iniziativa salva la ratifica di cui al 5° comma dell'art. 34 della legge fondamentale.

SEZIONE II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 63 PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. E' prevista inoltre una verifica di carattere politico attraverso un dibattito in seduta aperta al pubblico con cadenza annuale, sull'attività svolta dall'amministrazione e sullo stato di attuazione dei piani e dei programmi approvati.

3. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, agevolando l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

4. Ai cittadini, inoltre sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

5. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

SEZIONE III INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 64 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano

essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6 deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'Organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione, la proposta.

10. I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 65 ISTANZE

1. I cittadini, le Associazioni, i Comitati e i Soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti sull'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro 30 giorni successivi, o dal Sindaco, o dal Segretario o dal dipendente Responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. L'istanza e la relativa risposta devono avere la forma scritta.

Art. 66
PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Almeno duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono presentare al Sindaco petizioni su argomenti di interesse locale. Il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'Organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'Organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. Se il termine previsto al comma secondo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 67
PROPOSTE

1. Almeno duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'Organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'Organo competente, acquisita la proposta, deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro i successivi trenta giorni.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

SEZIONE IV
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 68
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. Promuove le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 62, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono stabiliti periodicamente dal Consiglio Comunale.

Art. 69
ASSOCIAZIONI

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 70
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere, obbligatorio e non vincolante deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 71
PRINCIPI ISPIRATORI E ATTRIBUZIONI
GENERALI

DELLE CONSULTE DI SETTORE E DEL FORUM

1. E' istituito l'albo delle associazioni operanti nei settori di competenza delle consulte di settore e del forum giovanile. Le consulte di settore dovranno concretizzare la rappresentanza di tutti quegli organismi e quelle persone che, localmente, hanno un'approfondita conoscenza in specifici campi di attività al fine di arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l'apporto di competenze specifiche. Esse sono lo strumento di collegamento diretto tra la società civile organizzata e gli organi del governo locale. Le consulte di settore ed il forum giovanile sono riconosciute con deliberazione del Consiglio Comunale, restano in carica sino allo scioglimento del Consiglio Comunale che le ha riconosciute e vengono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 72 CONSULTA COMUNALE

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il Comune costituisce la Consulta. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero delle Consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione ed il funzionamento.

2. Le Consulte sono presiedute da un componente del Consiglio comunale e sono formate da rappresentanti delle associazioni e delle libere forme associative iscritte nell'apposito albo comunale. Nessuno dei due sessi ai sensi dell'**art. 6 comma 3 del D. Lgs. 267/00**, può essere rappresentato, ove possibile, in misura superiore di 2/3 rispetto all'altro

Art. 73 POTERI DELLE CONSULTE COMUNALI

1. Le Consulte possono, nelle materie di competenza:

- a. esprimere pareri preventivi, a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;
- b. elaborare le proposte da presentare agli organi comunali per l'adozione degli atti;
- c. elaborare le proposte per la gestione e l'uso di beni e servizi comunali;
- d. chiedere che i dipendenti comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

Art 74

ISTITUZIONE E ATTRIBUZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. A garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'amministrazione comunale nei rapporti con i cittadini è istituito l'ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini aventi i requisiti previsti per l'elezione alla carica di consigliere comunale e in possesso di adeguate esperienze e competenze giuridico amministrative.

3. Non sono eleggibili alla carica:

- a) i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali comunali e circoscrizionali;
- b) i membri del Comitato regionale di controllo e dei comitati circoscrizionali di controllo sugli atti del Comune;
- c) i componenti degli organi di gestione delle Unità sanitarie locali;
- d) gli amministratori di enti od aziende dipendenti, controllate o sovvenzionate dal Comune o cui partecipi la stesso Comune;
- e) gli amministratori di imprese o enti vincolati al Comune da contratti d'opera.

4. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, dura in carica per tutta la legislatura di nomina e svolge le sue funzioni sino all'elezione del successore.

5. Il Difensore civico, su richiesta dei cittadini, di enti pubblici e privati e di associazioni, provvede al regolare svolgimento delle loro pratiche presso il Comune, gli enti e le aziende da esso dipendenti.

6. Il Difensore civico può agire anche d'ufficio qualora nell'espletamento delle sue funzioni di cui al comma precedente o in casi simili a quelli per i quali si richiede l'intervento, abbia notizia di abusi, disfunzioni o irregolarità.

7. Il Difensore civico ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti, copia degli atti e dei documenti riguardanti la questione per la quale si richiede il suo intervento.

8. Qualora il Difensore civico nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

9. Al Difensore spettano le indennità di funzione ed il rimborso nella misura stabiliti dalla legislazione vigente e dai regolamenti.

10. Con apposito regolamento il Comune disciplina le modalità di intervento del Difensore civico.

Art. 75

INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione nel rispetto delle leggi, con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico professionale organizzativo.

Art. 76

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni consiliari possono invitare ai propri lavori i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati.

SEZIONE V

REFERENDUM-DIRITTI DI ACCESSO

Art. 77

REFERENDUM

1. L'istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo formale dell'intera popolazione degli elettori del Consiglio comunale, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.

2. L'oggetto del referendum deve rientrare tra le materie di esclusiva competenza locale. Le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:

- a) norme statutarie;
- b) tributi comunali;
- c) tariffe dei servizi pubblici;
- d) le decisioni assunte dal Consiglio comunale nei sei mesi precedenti alla consultazione.

3. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, su decisione consiliare la quale può essere promossa anche dalla richiesta di un numero di cittadini iscritti alle liste elettorali non inferiore al venti per cento degli iscritti.

4. I referendum consultivi vengono effettuati insieme una volta l'anno, in uno o più giorni consecutivi della stagione primaverile o autunnale non in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale non può essere indetto il referendum e decadono quelli non ancora effettuati.

6. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori del Consiglio Comunale in numero pari ad almeno il quaranta per cento del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.

7. Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenere positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori al totale risultante dai voti validi attribuiti alla risposta negativa e dal numero delle schede bianche.

8. Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito Regolamento.

Art. 78

OPERATIVITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati, il Sindaco sottopone al Consiglio ed alla Giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum.

2. Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni dell'organo di governo, non possono discostarsi nella sostanza, dall'indicazione consultiva.

3. Nel caso che il referendum abbia avuto esito negativo, l'organo di governo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.

Art. 79

DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 80

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio anche dei mezzi di comunicazione - e diffusione - ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti prevista dall'articolo 26 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

TITOLO IV FUNZIONE NORMATIVA

Art. 81 REGOLAMENTI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. Il Comune emana i regolamenti nel rispetto dell'art. 7 della legge fondamentale, con i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le legge ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse,
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 82

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta Comunale, alle singole borgate.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 267/00, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge [...].

3. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, in conformità all'art. 124, comma 1 della legge fondamentale.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

Art. 83 MODALITÀ REVISIONE STATUTO

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, della legge fondamentale, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2. E' ammessa l'iniziativa di proporre modificazioni da parte del venti per cento degli iscritti alle liste elettorali, mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in detta ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

5. Lo Statuto e le sue modifiche, entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio. Entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono previste forme di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

I. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

II. I regolamenti sull'ordinamento e l'organizzazione degli uffici, sugli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.